



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2007 (13.12)  
(OR. en)**

**16482/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0274 (ACC)**

**CH 47  
AGRI 434  
AGRIORG 132  
UD 132**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: 11 dicembre 2007

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sugli adattamenti degli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2007) 779 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.2007  
COM(2007) 779 definitivo

2007/0274 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione della Comunità sugli adattamenti degli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Per tenere in considerazione i flussi commerciali preferenziali di prodotti agricoli tra la Svizzera, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall'altro, preesistenti all'ultimo allargamento dell'Unione europea, occorre modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Tale modifica è intesa a consolidare i contingenti tariffari autonomi già aperti a questo scopo<sup>1</sup>. Gli allegati 1 e 2 devono essere modificati anche al fine di consolidare, nel suddetto accordo, gli scambi bilaterali preferenziali di salsicce e altri prodotti a base di carne istituiti in via autonoma<sup>2</sup>.

Il Consiglio è invitato a decidere in merito alla posizione comune da adottare in seno al Comitato misto per l'agricoltura sugli adattamenti delle concessioni commerciali bilaterali di cui agli allegati 1 e 2 dell'accordo sopraccitato.

La misura non incide sulle spese iscritte nel bilancio della Comunità, né si prevede che abbia un'incidenza finanziaria sulle entrate.

La decisione del Comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (GU L ... del ..., pag. ...).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (GU L ... del ..., pag. ...).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità sugli adattamenti degli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>3</sup> stabilisce che la posizione della Comunità in seno al Comitato misto per l'agricoltura sia adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (2) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>4</sup> (in prosieguo "l'accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (3) L'articolo 6 dell'accordo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (4) L'articolo 11 dell'accordo prevede che il Comitato misto per l'agricoltura possa decidere di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo.
- (5) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e al consolidamento degli scambi bilaterali preferenziali di salsicce e altri prodotti a base di carne, come annotato nel verbale concordato con la Svizzera, siglato il 2 maggio 2007, il Consiglio deve decidere in merito alla posizione da adottare in seno al Comitato misto per l'agricoltura sugli adattamenti delle concessioni commerciali bilaterali di cui agli allegati 1 e 2 dell'accordo,

---

<sup>3</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 31).

DECIDE:

*Articolo 1*

La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito agli adattamenti delle concessioni commerciali bilaterali di cui agli allegati 1 e 2 dell'accordo, resi necessari dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e dal consolidamento degli scambi preferenziali di salsicce e di taluni prodotti a base di carne suina, si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a firmare in nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio,  
Il Presidente*

## ALLEGATO

### **Decisione del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

#### **in merito all'adattamento degli allegati 1 e 2**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002 e contiene, tra l'altro, gli allegati 1 e 2 concernenti le concessioni commerciali bilaterali accordate rispettivamente dalla Confederazione svizzera e dalla Comunità europea (in prosieguo "le Parti").
- (2) Il 1° gennaio 2007 l'Unione europea si è allargata in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania. Le Parti hanno convenuto di adattare le concessioni commerciali bilaterali in base al principio del mantenimento reciproco dei flussi commerciali oggetto delle preferenze accordate nel quadro degli accordi bilaterali conclusi tra i nuovi Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera. Le Parti hanno adottato, in via autonoma e transitoria, misure intese a garantire la continuità dei flussi commerciali durante il periodo transitorio.
- (3) Le Parti hanno inoltre convenuto di consolidare nell'accordo gli scambi bilaterali preferenziali di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

L'allegato 1 e l'allegato 2 dell'accordo sono sostituiti rispettivamente dall'allegato 1 e dall'allegato 2 della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il .....

Firmato a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto per l'agricoltura*

*I capi delle delegazioni*

*Il capo della delegazione della Comunità europea*

*Il capo della delegazione svizzera*

*Il segretario del Comitato misto per l'agricoltura*

**ALLEGATO 1**  
**CONCESSIONI DELLA SVIZZERA**

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati	15	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati	15	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	600
0207 33 11	Anatre delle specie domestiche, intere, congelate	15	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, freschi o refrigerati	9,5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)	15	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 <sup>(1)</sup>
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 <sup>(2)</sup>
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8	200
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude – innestati, con zolla – non innestati, con radici nude – non innestati, con zolla	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude – innestati, con zolla – non innestati, con radici nude – non innestati, con zolla	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 51 0602 20 59	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: – con radici nude – altri	esente	illimitato
0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: – di frutta a granella – di frutta a nocciolo – altri	esente esente	<sup>(3)</sup> illimitato
0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: – di frutta a granella – di frutta a nocciolo – altri	esente esente	<sup>(3)</sup> illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato



Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0602 40 10 0602 40 91 0602 40 99	Rosai, anche innestati: – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici – altri: – con radici nude – altri, con zolla	esente	illimitato
0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli – bianco di funghi (micelio) – altri	esente	illimitato
0602 90 91 0602 90 99	Altre piante vive (comprese le loro radici): – con radici nude – altre, con zolla	esente	illimitato
0603 10 31	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 10 41	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 10 51 0603 10 59	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: – legnosi – altri	esente	1 000
0603 10 71	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 10 91 0603 10 99	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: – legnosi – altri	esente	illimitato
0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90	Pomodori, freschi o refrigerati: – pomodori ciliegia: – dal 21 ottobre al 30 aprile – pomodori Peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos): – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri: – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	10 000
0705 11 11	Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio	esente	2 000
0705 21 10	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21° maggio al 30 settembre	esente	2 000
0707 00 10	Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma =< 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma =< 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5	2 100
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3,5	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00 0709 59 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere <i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi	esente	illimitato
0709 60 11 0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	2,5 5	illimitato 1 300
0709 90 50	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0711 90 00	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0	100

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0713 10 11	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0,9 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0	1 000
0802 21 90 0802 22 90	Nocciole ( <i>Corylus spp.</i> ), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11 0809 10 91	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale	10	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale	10	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 40	Fruento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0,6 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0,5 sul dazio applicato	13 000
1509 10 91 1509 10 99	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	60,60 <sup>(4)</sup> 86,70 <sup>(4)</sup>	illimitato illimitato
1509 90 91 1509 90 99	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l – in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	60,60 <sup>(4)</sup> 86,70 <sup>(4)</sup>	illimitato illimitato
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11 1601 00 21	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche 0101–0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
2002 10 10 2002 10 20	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	2,50 4,50	illimitato illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
2002 90 10	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0	1 700
ex 2004 90 18 ex 2004 90 49	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17,5 24,5	illimitato illimitato
2005 60 10 2005 60 90	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 10 2005 70 90	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2005 90 11 ex 2005 90 40	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17,5 24,5	illimitato illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19 ex 2009 39 20	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6 14	illimitato illimitato
2204 21 50 2204 29 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l <sup>(5)</sup> – eccedente 2 l <sup>(5)</sup>	8,5 8,5	illimitato illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(6)</sup>	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(7)</sup>	esente	500 hl
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(7)</sup> , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13% vol. – non eccedente 13% vol.		

(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

(4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo.

(6) Descrizione: per "vino di Porto" si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(7) Descrizione: per "Retsina" si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

**ALLEGATO 2**  
**CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ**

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0	4 600 capi
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% (1)	43,8	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente (2)	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 00 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000
0706 90 10 0706 90 90	Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano ( <i>Cochlearia armoracia</i> ), freschi o refrigerati	esente	3 000
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente (2)	1 000
0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00 0709 59	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> )	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente (2)	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61 0710 80 69	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente (2)	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente (2)	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente (2)	500

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (t)
0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche	esente <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(3)</sup>
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente <sup>(2)</sup>	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche 0101-0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10 2004 10 99	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00 ex 2005 99	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
2008 60	Ciliege, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(4)</sup>	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00 ex 2009 29	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 31 ex 2009 39	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 41 ex 2009 49	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 71 ex 2009 79	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

(1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(3) Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(4) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.